



COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 28 DEL 20/4/2017 E N.74 DEL 27/11/2018

1. Definizione

Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, messi a disposizione dei cittadini, con le modalità di cui al presente Regolamento, perché li destinino alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori e piccoli frutti come specificato all'art. 9, comma 1, per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia.

2. Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni e delle compatibilità di P.G.T., nonché a seguito di studi eventualmente allo scopo redatti, individua le aree da destinare a tale finalità.
2. La suddetta individuazione potrà essere oggetto di aggiornamento, o modifica, in caso di intervenuto mutamento delle condizioni di fatto dei terreni di che trattasi o nel caso di reperimento di altre aree.

3. Assegnazione

L'assegnazione degli orti è di competenza del Dirigente del Settore individuato in sede di organizzazione dell'Ente, il quale dispone l'assegnazione con apposito provvedimento avente natura di concessione-contratto, previa pubblicazione di "Avviso pubblico" ed istruttoria da parte degli uffici preposti, che dovranno verificare la documentazione prevista e registrare le domande, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti ove costituita e l'elenco degli assegnatari.

4. Aventi diritto

1. Possono presentare domanda di assegnazione, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i cittadini di maggiore età residenti nel Comune di Como che non detengano altro appezzamento nel territorio comunale, o nel territorio di comuni contermini. In sede di presentazione della domanda gli interessati possono esprimere una o più preferenze per le aree comprese nel bando.
2. Nel solo caso in cui pervengano istanze in misura inferiore al numero delle aree disponibili

potranno essere assegnati due appezzamenti ai nuclei familiari che ne facciano motivata richiesta.

3. La graduatoria viene formulata sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in funzione di parametri legati alla situazione reddituale ed alla composizione del nucleo familiare oltre che alla situazione lavorativa del richiedente, come segue:

a) reddito ISEE del nucleo familiare:

| | |
|---|----------------|
| <i>Reddito fino a 6.000,00 euro</i> | punti 8 |
| <i>Reddito da 6.001,00 fino a 10.000,00 euro</i> | punti 6 |
| <i>Reddito da 10.001,00 fino a 20.000,00 euro</i> | punti 4 |
| <i>Reddito da 20.001,00 fino a 25.000,00 euro</i> | punti 3 |
| <i>Oltre 25.000,00 euro</i> | punti 2 |

b) famiglia con almeno 2 figli a carico o con parenti conviventi di età superiore a 65 anni :

4 punti

c) nucleo familiare con presenza di disabile, in possesso di attestazione ai sensi della Legge 104/92: **6 punti**

d) persona anziana (oltre i 65 anni): **10 punti**

e) inoccupato, cassaintegrato: **6 punti**

g) persone iscritte o partecipanti ad associazioni di volontariato operanti in ambito sociale:

4 punti

4. Non possono essere assegnatari coloro che svolgono attività di coltivazione del fondo, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

5. Laddove, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, non residuassero lotti disponibili, le domande in esubero saranno inserite in una lista di attesa formulata secondo la graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3.

6. Nel rispetto del principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa sarà riconosciuto a coloro che siano già assegnatari di appezzamenti comunali, purché utilmente collocati in graduatoria, di mantenere in concessione il medesimo appezzamento di terreno.

5. Natura e durata dell'assegnazione

1. La concessione è personale e come tale non può essere ceduta a terzi.

2. Non è ammessa delega di conduzione ad altre persone che non appartengono allo stesso

nucleo familiare.

3. La concessione ha durata quinquennale, ovvero pari al periodo che residua per le assegnazioni di cui al successivo comma 8. Alla scadenza la concessione può essere disposta solo in esito ad una nuova procedura.

4. In caso di decesso o rinuncia del concessionario, un altro componente del nucleo familiare maggiorenne e residente nel territorio comunale potrà esercitare la facoltà di subentro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del Comune. Laddove nessun componente del nucleo si avvalga della facoltà di subentro, il terreno potrà rimanere nella disponibilità degli eredi limitatamente al periodo necessario alla raccolta dei frutti maturati.

5. Nel caso di decesso o rinuncia del concessionario, allo stesso o agli eredi spetterà il rimborso del canone anticipatamente versato nella seguente misura:

- entro il 2° anno : 50% della quota versata
- dal 3° e 4° anno : 25% della quota versata.

6. Analogo rimborso è previsto nel caso in cui il Comune proceda alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

7. Nei casi di decadenza della concessione, come disciplinati dall'art. 14, non sarà dovuto alcun rimborso del canone versato anticipatamente.

8. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 7 l'ufficio dispone l'assegnazione in favore del primo dei richiedenti in graduatoria, ove costituita.

9. Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà liberare l'area destinata ad orto dalle strutture connesse alla coltivazione, ove installate

1. Canone di concessione

1. Il canone di concessione degli orti, di norma di carattere non corrispettivo, è stabilito dalla Giunta Comunale su base quinquennale, in relazione alla dimensione del lotto ed è fissato per il periodo di assegnazione di cinque anni.

2. Da tale canone s'intendono esclusi i consumi (acqua, luce ed ogni eventuale consumo).

3. Il canone per l'intero periodo di concessione deve essere versato al Comune, anticipatamente secondo i ruoli predisposti dall'ufficio competente, all'atto della sottoscrizione della concessione.

4. Il mancato versamento del canone di cui sopra comporta la mancata assegnazione del lotto.

7. Comitato di gestione

1. Gli orti di proprietà comunale, presenti in ciascun Quartiere, vengono identificati come Lotto di orti. I concessionari di ogni singolo orto ricompreso nel Lotto di Quartiere si riuniscono in assemblea (almeno una volta l'anno) ed eleggono due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, per ciascun Lotto.

2. I rappresentanti eletti formano il Comitato di gestione degli orti, il quale ha la durata di cinque anni e collabora con l'amministrazione comunale per:

- garantire il rispetto della presente normativa;
- dirimere in via bonaria le eventuali controversie tra i concessionari;
- occuparsi dell'ordinaria manutenzione e buona gestione delle aree assegnate e segnalare all'Amministrazione Comunale le esigenze di manutenzione straordinaria.

3. E' facoltà del Comitato di gestione proporre iniziative ed attività di partecipazione fra i concessionari, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali.

4. Solo i membri del Comitato possono interloquire con gli uffici comunali per problemi di gestione.

8. Obblighi del concessionario

L'orto è assegnato in gestione al concessionario, che lo deve coltivare direttamente e con continuità.

Il concessionario è obbligato a:

- sottoscrivere e rispettare il presente Regolamento
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia della porzione oggetto di concessione;
- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- evitare ristagni d'acqua e contenitori d'acqua aperti al fine di evitare la diffusione delle zanzare;
- effettuare la concimazione del terreno con sostanze minerali naturali, fertilizzanti organici e compost;
- fare uso della rotazione delle colture e del sovescio.

9. Coltivazioni

1.E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lampone, mirtilli, ribes, fragole ecc.) e fiori.

2. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati nelle apposite compostiere o interrati nei luoghi predisposti. Non devono in alcun modo creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria, ecc.) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

10. Recinzioni

Possono essere realizzate, a cura e spese del concessionario, recinzioni di altezza non superiore a 1,5 m e di tipo aperto a giorno, secondo parametri di omogeneità di forma e di colore stabiliti dagli uffici comunali.

11. Strutture connesse alla coltivazione

1. Conformemente a quanto previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie.
2. E' consentito realizzare esclusivamente serre mobili stagionali e reti antigrandine, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività di coltivazione. Dette strutture devono avere altezza massima di 2 metri. E' consentito, altresì, a ciascun concessionario l'uso di bidoni di colore verde per la raccolta dell'acqua piovana, in materiale plastico e della capacità di 100 litri che dovranno essere parzialmente interrati e chiusi.
3. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi architettonici diversi di cui al comma 2.

12. Divieti

E' inoltre vietato:

- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti ecc.);
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto: gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (o piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- usare e tenere in deposito prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- produrre rumori molesti;
- incendiare stoppi e rifiuti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.

13. Vigilanza

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti evidenziati sopra sono a carico del Comitato di gestione, della Polizia Locale e degli uffici comunali.

14. Decadenza dell'assegnazione

1. Il Dirigente preposto, anche su segnalazione del Comitato di gestione degli orti, previa adeguata istruttoria, dichiara la decadenza delle assegnazioni, nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, o di gravi infrazioni ad altre norme di legge, provvedendo contestualmente alle nuove assegnazioni.
2. Il provvedimento di decadenza potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dall'inoltro di un formale invito al rispetto delle regole e alla

rimozione delle cause di inadempienza. L'area deve essere resa libera entro 30 gg dalla data di notifica della comunicazione di decadenza. Decorso tale termine il Comune provvederà allo sgombero dell'area ed alla nuova assegnazione della medesima.

15. Entrata in vigore, ambito di applicazione e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di concessione avviate successivamente alla sua data di entrata in vigore.
3. Le concessioni attualmente in essere, purché gli assegnatari risultino in regola con il pagamento del relativo canone, sono prorogate fino alla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art. 4 e comunque per un periodo non superiore ad un anno decorrente dall'esecutività del presente regolamento, al termine del quale le aree dovranno essere liberate e restituite al Comune.
4. Coloro che non risultano in regola con i pagamenti, dovranno inderogabilmente regolarizzare la loro posizione entro il termine del 31.12.2018, in mancanza saranno ritenuti decaduti dall'assegnazione e dovranno restituire immediatamente l'appezzamento in concessione.
5. I lotti restituiti o abbandonati dai precedenti assegnatari, saranno oggetto di assegnazione mediante applicazione dei criteri di cui al presente regolamento